AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA AD ASSUMERE IMPEGNI PER SPESE DIPENDENTI DALLO STATO DI GUERRA

Art. 2

Con decreti del Ministro per le finanze, sara' provveduto, in relazione al fabbisogno, all'iscrizione in bilancio delle somme necessarie per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.

Data a Roma, addi' 18 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - TERUZZI - DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: De Marsico

Versione in vigore dal 14 marzo 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione al Ministro per l'Africa Italiana ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra
Estremi	Legge 18 gennaio 1943, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-al-ministro-per-l-africa-italiana-ad-assumere-impegni/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it